

N. R.G. 20/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato, dott. Veronica Zanin,

nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 20/2024-1 promosso da:

Letto il ricorso depositato dalle parti ricorrenti per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

premesso che i ricorrenti hanno espressamente qualificato il piano quale procedura familiare;

rilevato che ai sensi dell'art. 66 c.c.i.i. *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*;

considerato che il secondo comma dell'art. 66 c.c.i.i. precisa che *“ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76”*;

considerato che le parti hanno prodotto certificato di famiglia e certificato di residenza, da cui risulta la convivenza del nucleo familiare;

considerato che, in ogni caso, l'origine del sovraindebitamento appare comune, tenuto conto del contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della casa di residenza da parte di padre e madre, relativamente al quale i figli risultano terzi datori di ipoteca;

ritenuto, dunque, che la presente procedura possa qualificarsi quale procedura familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 c.c.i.i.;

rilevato che il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. contiene proposta e piano redatti secondo i criteri di cui all'art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC;

rilevato che, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. la relazione indica le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, contiene l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi della procedura;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, lett e), c.c.i.i., deve ritenersi consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale

eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore;

considerato che, a fronte dei rilievi formulati dal GD, i ricorrenti hanno modificato proposta e piano, come riportato nell'allegata relazione dell'OCC, escludendo dalla presente procedura i debiti contratti da _____ a nell'esercizio della precedente attività di impresa (comunque cessata dal 2021);

ritenuto che la proposta ed il piano, così come modificati, possano ritenersi proposti da un nucleo familiare composto da soggetti consumatori;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale testualmente di disporre:

- a) la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. _____ Tribunale di Novara promossa da _____ S.r.l., contro _____ con atto di pignoramento, notificato in data 17.05.2023, dell'immobile sito in _____, costituente la casa di abitazione e la residenza dei ricorrenti;
- b) il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio stesso, sino alla conclusione del procedimento;

considerato che ai sensi dell'art. 68, quinto comma, c.c.i.i. *“il deposito della domanda (di ristrutturazione dei debiti) sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”*;

considerato che ai sensi dell'art. 70, quarto comma, c.c.i.i. *“con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”*;

considerato che il piano del consumatore proposto si basa sulla messa a disposizione dei creditori di un importo mensile determinato tenuto conto delle esigenze di mantenimento del nucleo;

considerato che la messa a disposizione di detto importo postula il mantenimento della proprietà del bene immobile ove risiede il nucleo familiare, dovendo, altrimenti, entrambi i debitori sostenere altresì la spesa per la locazione di nuovo immobile (spesa che renderebbe infattibile il piano proposto);

ritenuto, dunque, che possa essere disposta la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare _____ avente ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare;

ritenuto che, per le stesse ragioni, debba essere disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori, tenuto, altresì conto che, in caso contrario, non sarebbe possibile assicurare la *par condicio creditorum*;

ritenuto che, quale misura idonea e necessaria ad assicurare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento (nonché a tutelare eventuali offerenti nella predetta vendita competitiva), sia necessario porre a carico della Cancelleria la comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, affinché quest'ultima acquisisca il

provvedimento alla procedura Es. 89/2023, dandone avviso al Giudice dell'Esecuzione, per l'assunzione di ogni opportuno provvedimento;
visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

p.q.m.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica,

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da _____

ed il presente decreto siano pubblicati in

apposita area del sito web del Tribunale di Novara;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

- la sospensione la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. _____ E.
Tribunale di Novara promossa da _____
contro _____
- il divieto – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente ed all'OCC;
- l'urgente comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari al fine di acquisire il presente provvedimento nella procedura esecutiva n. 89/2023.

Si comunichi.

Novara, 17/03/2025

Il Giudice Delegato
Dott. Veronica Zanin

